



Repubblica di San Marino
SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE ED IL BILANCIO

Relazione sul progetto di legge “L'ISTITUTO DEL TRUST”

Premesse

Con Decreto Consigliare del 20 settembre 2004 n. 119, la Repubblica di San Marino ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.

Con la Legge 17 marzo 2005 n. 37 si è introdotto il quadro giuridico necessario per dotare l'ordinamento Sammarinese di una propria disciplina in materia di trust.

Il legislatore, con tale Legge, intendeva cogliere le opportunità offerte dall'istituto, sempre più diffuso, nel rispetto della tradizione giuridica sammarinese.

Ad ormai cinque anni dalla sua promulgazione, ritenendo valido l'istituto e le motivazioni che portarono all'ora ad una apposita disciplina, si è verificata l'opportunità di porsi all'avanguardia in questo settore, volendo superare anche le recenti evoluzioni degli ordinamenti di altri stati.

Questa decisione è stata assunta perché si ritiene questo, insieme ad altri, un valido strumento nella gestione di patrimoni, nella pianificazione successoria e nella protezione patrimoniale, questo anche in ragione della tradizione vantata dal nostro ordinamento in questo ambito, grazie alla presenza nel diritto comune di istituti quali l'erede fiduciario e fidecommesso, che secondo recenti studi hanno rappresentato una fonte fondamentale di ispirazione per il diritto inglese che ha sviluppato i trust.

Si sono volute introdurre nuove formulazioni delle norme, novità sostanziali, tipicità e garanzie che andranno a caratterizzare anche a livello internazionale i trust istituiti sulla base della presente legge.

Pertanto essendo la vecchia Legge stata oggetto di numerosi interventi si è ritenuto, per una maggiore chiarezza predisporre un'integrale riformulazione.

L'attuale disegno di legge è il frutto di un lavoro approfondito ed intenso di revisione e miglioramento, cercando di dare risposte a quelle che sono oggi le richieste in questo settore salvaguardando i tre obiettivi principali della Legge previgente.

In primo luogo, il testo attuale come il previgente, introduce una disciplina pienamente compatibile con il tessuto del diritto comune sammarinese, inserendosi nel solco della sua plurisecolare tradizione giuridica.

In secondo luogo, esso regola in modo coerente ed organico la materia dei trust istituiti per volontà del disponente.

In terzo luogo, il disegno di legge si colloca all'interno dei confini propri di una disciplina moderna sul trust e salvaguarda l'esigenza di combattere usi distorsivi o fraudolenti dello strumento che, al pari di altri istituti giuridici, non deve essere rivolto al perseguimento di finalità illecite.

Le modifiche principali proposte dal disegno di legge sono qui di seguito illustrate.

1. Il primo articolo pone alcune definizioni. Tra queste, merita di essere illustrata brevemente quella di “agente residente”. L’ “agente residente” è il professionista iscritto all’albo degli Avvocati e Notai o dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti che ai sensi dell’art. 6 deve essere individuato nell’atto istitutivo qualora il trustee sia non residente nella Repubblica. In questo modo, i trust retti dal diritto sammarinese avranno sempre un contatto con il nostro ordinamento per il tramite di tale agente.
2. L’art. 6, prevede che l’atto di trust tra vivi possa essere stipulato anche non in Repubblica ma in questo caso deve essere allegata la dichiarazione di un Avvocato e Notaio della Repubblica di San Marino che ne attesti la validità ai sensi della Legge, a pena d’invalidità. Inoltre, come anticipato, è previsto l’obbligo di individuazione di un “agente residente” qualora il trustee sia non residente in Repubblica e l’obbligo di quest’ultimo di comunicare al primo ogni fatto che debba risultare dal Libro degli eventi, di cui all’art. 28, che sarà tenuto pertanto dall’ “agente residente” in Repubblica. È stato inoltre previsto, in modo assolutamente originale, la necessaria presenza di un guardiano, legittimato ad agire contro il trustee in caso di inadempimento quando per qualsiasi ragione non esistano beneficiari.

3. All'art. 7 sono state introdotte nell'Attestato di trust (già Estratto dell'atto istitutivo) gli elementi indispensabili indicati dal Moneyval per la lotta al riciclaggio ed il finanziamento al Terrorismo.
4. L'art. 18, che supera l'art. 19 della previgente Legge (Trustee autorizzati e trustee qualificati), introduce una variazione molto significativa sui requisiti per ricoprire il ruolo di trustee. L'ufficio può infatti essere ora ricoperto da una o più persone fisiche o giuridiche, nessuna delle quali sia trustee di oltre tre trust sottoposti alla Legge sammarinese ovvero da una o più persone fisiche o giuridiche tenute al rispetto delle normative antiriciclaggio emanate dalla Repubblica o da altri Stati in attuazione alle direttive dell'Unione Europea o a queste sostanzialmente equivalenti. Si ritiene che la precedente limitazione al ruolo di trustee sia stata di ostacolo all'impiego di questo strumento in situazioni nelle quali le circostanze di fatto richiedevano l'intervento di un trustee vicino alle esigenze dei disponenti e dei beneficiari, con caratteristiche personali diverse da quelle dei un intermediario finanziario (ad esempio trust per soggetti deboli, trust di opere d'arte e collezioni, trust di famiglia). Si ritiene pertanto che la nuova formulazione possa incentivare il suo utilizzo consentendo al disponente di scegliere un trustee di sua fiducia ed adeguato alle complessità ed alle funzionalità del trust istituito, pur mantenendo le necessari garanzie di professionalità.
5. L'art. 21 è stato variato al fine di raccordare le nuove norme sulle azioni al portatore di società di diritto sammarinese con la presente Legge.
6. L'articolo 22 è stato modificato al fine di permettere all'atto istitutivo di derogare all'obbligo del trustee di accrescere il valore dei beni in trust. Infatti, grazie a questa modifica, il disponente potrà permettere al trustee di investire anche in beni non durevoli, ma capaci di attribuire ai beneficiari un godimento. Ad esempio, così il trustee potrà acquistare un'imbarcazione e darla in godimento ai beneficiari.
7. L'articolo 27 prevede che l'atto istitutivo definisca i limiti delle comunicazioni ed informazioni verso i beneficiari. Tuttavia, in caso vengano previsti questi limiti, è comunque obbligatoria la nomina di un guardiano che deve essere informato e possa agire contro il trustee in caso di inadempimento.
8. L'articolo 33 comma 10 consente vi sia un trustee delegato all'amministrazione del trust ed al compimento di atti dispositivi.

9. Per tutelare i beneficiari, all'articolo 40, si è previsto che qualora il trustee venga sostituito i beni in trust passino automaticamente al suo successore, senza che sia richiesta il concorso del trustee sostituito. Allo stesso modo, il nuovo trustee sostituirà automaticamente il precedente in tutte le controversie giudiziarie.
10. L'articolo 47 contiene una fondamentale novità che andrà a incentivare l'impiego della legge. Infatti, la nostra legge, unica, permette di limitare la responsabilità del trustee nei confronti dei terzi ai beni in trust, in tutti i casi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ove egli abbia agito quale trustee. In questo modo, i trustee sono sempre garantiti del fatto che non avranno responsabilità nei confronti di terzi per il ruolo da essi svolto. Pertanto essi dovranno rispondere solo nei confronti di guardiano e beneficiari. Chi svolge l'attività di trustee apprezzerà questa norma e tenderà a scegliere la nostra legge.
11. All'articolo 48, si è riformulata la norma che regolava la posizione del beneficiario. Infatti, si prevede espressamente che l'atto istitutivo possa disporre che i diritti spettanti a un beneficiario sul fondo in trust o sul suo reddito:
- a) non siano né sequestrabili né pignorabili né inclusi nella massa qualora si verifichi un concorso dei suoi creditori ovvero
 - b) durino fino a quando un suo creditore compia un atto di sequestro o pignoramento o il beneficiario divenga soggetto al concorso dei suoi creditori, con la conseguenza che tali diritti vengono allora meno e sorgono diverse posizioni beneficiarie.
- Inoltre, con il medesimo articolo si è chiarito ciò che era implicito nella precedente formulazione della legge, ovvero che coloro i quali ricevono o possono ricevere beni o vantaggi da un trust di scopo non rientrano nella nozione giuridica di beneficiari.
12. Gli articoli 53 (poteri del Tribunale) e 55 (Azioni di separazione e di recupero) che non hanno equivalenti negli ordinamenti di diritto civile. In particolare all'articolo 55, si è previsto un rimedio fondamentale per i beneficiari del trust. Infatti, qualora il trustee abbia disposto di beni in trust in violazione delle regole dell'atto istitutivo ovvero senza corrispettivo o per un corrispettivo manifestamente inadeguato, il trustee cui non si debba l'atto di disposizione, qualunque beneficiario e il guardiano hanno diritto di pretendere che l'avente causa dal trustee restituisca i beni al fondo in trust.
13. Infine, per dare maggiore flessibilità alle scelte del disponente, si è deciso di trasformare molte norme in dispositive, operanti quindi solamente in assenza di una volontà contraria del disponente. In questo modo, con maggior facilità rispetto a prima, i

disponenti potranno ritagliarsi l'atto istitutivo su misura. Ad esempio, ciò è avvenuto negli articoli 23, comma III, nell'articolo 24, nell'articolo 29, nell'articolo 49, comma I.